



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 marzo 2023 n.48

(Ratifica Decreto Delegato 3 marzo 2023 n.38)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 3 marzo 2023 n.38 – Coordinamento delle norme in applicazione della Legge 9 dicembre 2022 n.164 - Riforma delle norme relative all'occupazione - promulgato:

Visto l'articolo 40 della Legge 9 dicembre 2022 n.164;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 27 febbraio 2023;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 marzo 2023;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 15 marzo 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005, gli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 3 marzo 2023 n.38 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

COORDINAMENTO DELLE NORME IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2022 N.164 – RIFORMA DELLE NORME RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE

Articolo Unico

(Modifica dell'articolo 38 della Legge 9 dicembre 2022 n.164)

1. L'articolo 38 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 è così modificato:

“Art. 38

(Norme di Coordinamento)

1. Per le assunzioni nominative di personale non iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro effettuate durante la vigenza dell'articolo 2 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e ai sensi del medesimo articolo, permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento del contributo annuale del 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore assunto. Tale versamento va imputato sul capitolo in entrata 457 “Contributi destinati al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 6, le Liste di Avviamento al Lavoro ad oggi vigenti e la relativa regolamentazione rimangono valide fino ad una loro eventuale sostituzione nelle modalità previste al comma 4 del medesimo articolo.

3. La disciplina di cui all'articolo 4 inerente alla Commissione per il Lavoro si applica dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione dei commi 3, 4 e 5 con riguardo alla nomina e composizione, i quali troveranno applicazione alla scadenza naturale oggi prevista.

3 bis. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 19, si applicano le misure previste al Titolo I del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130 sino all'emanazione del decreto delegato previsto al medesimo articolo.

4. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 21, si applicano le misure previste dal Decreto-Legge 22 luglio 2011 n.110 sino all'entrata in vigore del decreto delegato previsto al medesimo articolo.

4bis. Al fine di coordinare quanto disposto dagli articoli 25, 27 e 28, il contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività lavorativa per percettori di pensione di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 25 non è concesso qualora il soggetto ricopra la carica di Amministratore o Socio detentore di quote pari o superiori al 10%.

5. Con riferimento a quanto previsto agli articoli 27 e 28:

a) i rapporti di lavoro subordinato vigenti con amministratori, potranno essere mantenuti se in continuità e se rispettano l'inquadramento e la tipologia d'orario minimo previsti al suddetto articolo 27. Le eventuali modifiche al rapporto di lavoro esistente dovranno essere comunicate all'ULPA-CFP entro il 30 giugno 2023. Dopo tale data i rapporti di lavoro che non rispettano le condizioni previste per legge verranno revocati d'ufficio;

b) i rapporti di lavoro subordinato vigenti da parte di soci di società di capitale potranno essere mantenuti se in continuità e se rispettano l'inquadramento e la tipologia d'orario minimo previsti al suddetto articolo 28. Le eventuali modifiche al rapporto di lavoro esistente dovranno essere comunicate all'ULPA-CFP entro il 30 giugno 2023. Dopo tale data i rapporti di lavoro che non rispettano le condizioni previste per legge verranno revocati d'ufficio;

c) ai fini del necessario raccordo, la normativa previdenziale stabilisce, nell'ambito della disciplina relativa alla Gestione Separata, le forme di contribuzione nei casi di soggetti con più posizioni contributive attive, compresa la fattispecie prevista dall'articolo 11, comma 2, della Legge 23 dicembre 2020 n.222;

c bis) le disposizioni previste all'articolo 27 comma 4 si applicano a partire dal 30 giugno 2023;

c ter) il contratto di collaborazione per amministratore operativo di cui al comma 3 dell'articolo 27 può essere sostituito da semplice comunicazione a firma dello stesso contenente i dati previsti al suddetto articolo. E' facoltà dell'Amministratore comunicare l'eventuale successiva conversione in amministratore ordinario sempre con semplice comunicazione a sua firma;

c quater) oltre a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 28, ai soci che detengono quote di capitale inferiori al 50% resta ferma la possibilità di essere assunti con contratto di lavoro subordinato secondo quanto previsto dalla presente Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

6. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 29 relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto:

a) le disposizioni si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto previsto alla successiva lettera b);

b) relativamente ai rapporti avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, gli stessi potranno essere portati a termine sulla base del contratto pre-esistente. L'eventuale modifica del contratto pre-esistente e/o l'eventuale interruzione anticipata dello stesso comportano l'integrale applicazione della nuova disciplina;

b bis) la deroga prevista al comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 continua ad applicarsi anche all'articolo 29 della presente legge.

6 bis. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 34, si applicano le misure previste dal Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 nonché i relativi regolamenti sino all'emanazione del decreto delegato previsto al medesimo articolo.

6ter. I provvedimenti sanzionatori di competenza dell'ULPA-CFP - Sezione Ispettorato restano disciplinati, quanto all'aspetto procedurale, dall'articolo 16 della Legge 1 luglio 2015 n.102.

6 quater. Sino al completo avvio dell'Unità Organizzativa "Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale", le funzioni a questa attribuite dalla presente Legge sono esercitate congiuntamente, per quanto di competenza, dall'Ufficio Attività Economiche, Centro di Formazione Professionale e Ufficio per le Politiche Attive del Lavoro e Ufficio Attività di Controllo sulla base di direttiva adottata dal competente Direttore di Dipartimento che sarà pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione."

Art. 1-bis

(Società senza dipendenti)

1. Per le società di nuova costituzione, le disposizioni sopra richiamate si applicano a partire dal 180° giorno dalla data di rilascio della licenza.

2. Qualora l'applicazione dell'articolo 27, comma 4, della Legge 9 dicembre 2022 n.164 sia dovuta alla cessazione di rapporti di lavoro subordinato, qualsiasi sia la motivazione sottostante, questa decorre dal terzo mese successivo alla cessazione effettiva degli stessi.

3. La Commissione per il Lavoro, a seguito di apposita istanza motivata, può derogare l'applicazione del predetto articolo 27, comma 4, qualora venga dimostrato che l'attività dell'Amministratore sia unicamente gestionale e che la stessa società non necessiti di lavoratori subordinati per il funzionamento del ciclo operativo/produttivo aziendale. In applicazione del presente comma, la Commissione per il Lavoro adoterà apposita delibera che individui la procedura e la documentazione richiesta per l'istanza, nonché i criteri di valutazione.

4. La presenza di due o più lavoratori part time che, nel complesso, raggiungano l'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato dall'attività economica, sono considerati al pari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ai fini di quanto previsto al predetto articolo 27, comma 4.

5. Qualora non sussistano più le condizioni per l'applicazione dell'articolo 27, comma 4, della Legge 9 dicembre 2022 n.164, è facoltà dell'Amministratore convertire la posizione in amministratore ordinario con semplice comunicazione a sua firma, ferme restando le restanti disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge.

Art.1-ter

(Amministratori e Soci con contratto di lavoro subordinato)

1. L'obbligo di assunzione a tempo pieno previsto dall'articolo 27, comma 7, e dall'articolo 28, comma 4, della Legge 9 dicembre 2022 n.164 non si applica nelle seguenti casistiche:

- a. qualora l'operatore economico dichiarati ad ULPA-CFP gli orari di apertura e/o svolgimento dell'attività che devono dimostrarsi inferiori rispetto all'orario settimanale previsto dai Contratti Collettivi di Settore e qualora non abbia in carico lavoratori subordinati a tempo pieno. In tal caso il nulla osta dovrà corrispondere all'orario settimanale di apertura/svolgimento dell'attività economica e, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle venti ore settimanali;
- b. qualora l'amministratore attesti di essere genitore di uno o più figli di età inferiore ai quattordici anni, a condizione che l'altro genitore sia occupato a tempo pieno;
- c. qualora l'amministratore attesti di avere nello stato di famiglia una o più persone non autosufficienti da assistere.

2. Rispetto a quanto previsto al comma precedente, restano ferme le disposizioni di cui a18 e 23 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.
3. A parziale deroga di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 27 e al comma 4 dell'articolo 28 della Legge 9 dicembre 2022 n.164, il livello minimo di assunzione previsto per gli amministratori o soci titolari di quote di capitale pari o superiori al 50% di società aventi un numero di dipendenti inferiore a dieci e non aventi lavoratori inquadrati come dirigenti, deve essere almeno un livello superiore rispetto al lavoratore subordinato inquadrato al livello più alto presente in organico e, in ogni caso, non inferiore al 5° livello.
4. Resta fermo l'obbligo di assunzione a tempo pieno, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, nonché l'equiparazione al livello dirigenziale rispetto a quanto previsto al comma 8 dell'articolo 27 e al comma 5 dell'articolo 28 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.

Art.1-quater
(Sanzioni)

1. Qualora nell'ambito dei controlli effettuati dall'ULPA-CFP - Sezione Ispettorato, al fine di verificare la corretta applicazione di quanto disciplinato dalla Legge 9 dicembre 2022 n.164, vengano riscontrate irregolarità anche per il tramite dell'utilizzo degli applicativi in uso nella Pubblica Amministrazione senza previo accertamento ispettivo effettuato sui luoghi di lavoro, l'Ufficio contesta l'infrazione nelle modalità disciplinate dall'articolo 89 della Legge 21 dicembre 2009 n.168 ed applica le sanzioni di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 156.
2. Le violazioni di quanto previsto ai commi 4 e 7 dell'articolo 27 e al comma 4 dell'articolo 28 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 sono sanzionate alla stregua del lavoro irregolare.
3. Le procedure di cui al comma 1 devono prevedere la verifica su tutti gli applicativi/database in uso nella Pubblica Amministrazione. In caso di discordanza di dati tra gli applicativi, verranno richiesti al datore di lavoro chiarimenti, prima dell'applicazione della sanzione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 marzo 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini